



COMUNE DI GAVOI

PROVINCIA DI NUORO

Originale

Data della pubblicazione: 07/05/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/04/2020 N. 6

OGGETTO: MODIFICA ALL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 08/09/2014

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze posta nella sede del Comune, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti all'O.D.G..

Presiede l'adunanza il Sig.: Cugusi Giovanni.

Cognome e Nome	Presente
Cugusi Giovanni	SI
Corona Simona	SI
Costeri Renzo	NO
Delussu Gianfranco	SI
Dore Franco	SI
Garau Cristian	SI
Lai Graziano	SI
Maoddi Michele	SI
Marchi Loredana	NO
Mura Enrico	SI
Pira Gian Mario	SI
Urru Ivan	SI

Assistono alla seduta in modalità di videoconferenza dalla sede degli Uffici Comunali il Sindaco i Consiglieri Mura, Corona e Dore e il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario incaricato della redazione del Verbale.

Riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti alla videoconferenza, il Presidente, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta del Presidente di invertire l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, partendo dal secondo e lasciando per ultimo il primo punto sull'approvazione dei verbali della seduta precedente;

Udito l'intervento del Presidente, il quale dà lettura di un documento che viene allegato agli atti per farne parte integrante e sostanziale;

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *"(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 8.09.2019

Rilevato che l'attuale Regolamento necessita di un adeguamento, all'articolo 18, relativo alle ipotesi di esenzione dal tributo;

Accertato che l'attuale situazione di emergenza nazionale, dettata dalla pandemia di COVID 19 sta evidenziando grosse criticità in ambito economico e sociale nel tessuto del territorio comunale;

Ritenuto che potrebbero rendersi necessarie ulteriori e nuove agevolazioni ed esenzioni per far fronte alle difficoltà economiche sopravvenute;

Ritenuto quindi di adeguare lo stesso modificando l'art. 18 in riferimento alla attuale situazione di emergenza Covid 2019, per cui potrebbero rendersi necessari nuove agevolazioni e esenzioni per far fronte alla difficoltà economiche e sociali sopravvenute;

Considerati altresì:

l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'articolo 1, comma 660 della L. 147/2013 “ Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659”.

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;
- l'art. 107, del Decreto legge 17.03.2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Cura Italia) che prevede “.... *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020*”;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “...*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#)*.”;
- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)*”.

Preso atto dell'intervento del Segretario Comunale, il quale precisa che in questa fase si sta esclusivamente modificando l'art. 18 del regolamento TARI, come da proposta, e che solo in una seconda fase, entro il termine di fissazione delle tariffe del 30 giugno 2020, si delibererà sul riconoscimento di esenzioni od agevolazioni; precisa poi che, in ogni caso, non si potranno riconoscere esenzioni od agevolazioni in modo arbitrario e indiscriminato e che non tengano conto dell'effettiva condizione di disagio sociale o economico dei soggetti beneficiari;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data **29/04/2020**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D. lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti UNANIMI;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” approvato con la Delibera C.C. n 20 /2014, come segue:

Art. 18
ARTICOLO 18 sostituzione
Art. 18 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

c) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 codice civile;

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3) Possono essere riconosciute esenzioni od agevolazioni in favore di soggetti che versino in condizioni di disagio sociale o economico, rispetto alle quali il Comune intende ridurre l'impatto economico. Regole e condizioni saranno stabilite con apposito atto deliberativo

4) le agevolazioni ed esenzioni di cui al punto precedente, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI.

- 2) di dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” è quello riportato quale **ALLEGATO A**) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**AII. A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” per l'anno 2020

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 7**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **MODIFICA ALL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 08/09/2014**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/04/2020

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Patrizia Rita Pira

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Patrizia Rita Pira

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Cugusi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mattu Mario

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2020 per:

A seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 07/05/2020 al 22/05/2020 (ai sensi dell'art 134, comma3, D.Lgs.vo. n.267/2000);

A seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma3, D.Lgs.vo. n.267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'albo Pretorio del comune il giorno 07/05/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22/05/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mattu Mario